

ADRIANA JANEŽIČ

Dieci anni dalla approvazione della legge regionale 26/2007. I risultati ottenuti, le difficoltà nell'attuazione delle norme e le carenze dell'attuale disciplina normativa.

Contesto legislativo

L'oggetto della mia comunicazione si incentrerà sulla L.r. 26/2007 a dieci anni dalla sua approvazione, sui risultati ottenuti, sulle difficoltà di attuazione e sulle eventuali carenze dell'attuale disciplina normativa.

Va esaminato innanzitutto il quadro normativo in cui la legge regionale si inserisce e che attiene principalmente al contesto legislativo determinato dalle due leggi statali: la L. 482/1999 e la L. 38/2001 che vengono ripetutamente richiamate nell'articolato stesso della legge regionale in oggetto.

Ma va anche subito evidenziato che la L.r. 26/2007 si situa in un contesto normativo e di indirizzi europei ben più ampio e anche precedente alla stessa costituzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [da ora Regione A. FVG].

Solo per brevi cenni potremmo individuare **tre fasi della legislazione** statale e parimenti regionale a favore delle minoranze linguistiche.

Una **prima fase** sappiamo che può essere identificata nella promulgazione della **Costituzione** della Repubblica italiana (entrata in vigore nel 1948) e nello specifico negli articoli 3 e 6 dei principi fondamentali, e, successivamente, nell'istituzione della Regione A. FVG (L. costituzionale 1/1963) che nel suo **Statuto di Autonomia** all'art. 3 riconosce "parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali". Ma questa prima fase non ha portato una legislazione di attuazione statale e regionale come si poteva leggere nei principi generali sanciti: pensiamo all'art. 6 della Costituzione che recita "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche", articolo che non verrà attivato se non più di cinquanta anni dopo con la L. 482/1999 e con la legislazione regionale di riferimento.

Possiamo parlare di una **seconda fase** che può essere individuata nella legislazione statale, e parimenti regionale, fino agli inizi degli anni novanta. Una svolta decisiva nella normativa di tutela della minoranza slovena si è avuta per il Friuli Venezia Giulia con una legge, la **L. 19/1991**, che prevedeva, nell'ambito di norme per le aree di confine (e, come recita l'art. 1, c.1, "al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione transfrontaliera della Comunità economica europea") uno stanziamento "ad hoc", per il periodo 1991-1993 (art. 14, c.1), per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia, con la precisazione "in attesa di una legge organica di tutela della minoranza" stessa, e con un contributo speciale per il triennio di 24 miliardi di lire. La Regione A. FVG ha operato recependo tale normativa con una propria legge regionale, la **L.r. 46/1991**, assorbendo in un testo unico normative regionali preesistenti nei vari settori di competenza a favore della minoranza slovena precedentemente finanziate (stampa, cultura, spettacolo, scambi culturali, sostegno alle istituzioni educative, attività creative, corali e folkloristiche) ed addivenendo in questo modo ad una legislazione regionale specifica. Tale sostegno finanziario, che poi è proseguito fino all'anno 2000, sempre in attesa della legge statale organica di tutela, è risultato determinante per la sopravvivenza stessa di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche della minoranza slovena in regione. Si tratta

di istituzioni che costituiscono il tessuto connettivo della minoranza slovena e sono citate già nella stesura della L.r. 46/1991, come la Narodna in Študijska Knjižnica/Biblioteca nazionale e degli studi, lo Slovensko stalno Gledališče/Teatro stabile sloveno, lo SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut/Istituto sloveno di ricerche, la Glasbena Matica/Centro musicale sloveno, lo Slovenski center za glasbeno vzgojo/Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel e il Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, per i quali venivano istituiti precisi capitoli di spesa e venivano attribuite specifiche poste finanziarie. Si tratta in realtà di enti e istituzioni che svolgevano e svolgono una funzione “pubblica” nei singoli settori. Per assicurare la consultazione delle istituzioni della minoranza slovena fu istituita, con l'art. 8, c.1, la “Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena” che, attraverso le modifiche con le leggi regionali succedutesi nel tempo, è tutt'ora in vigore. Ma se la L. 46/1991 rappresentava un testo unico per le attività della comunità slovena finanziate dallo Stato tramite la Regione A. FVG, non si era ancora arrivati ad accorpate in una sola struttura regionale tutte le competenze amministrative che erano state suddivise in più Direzioni e Servizi autonomi e ulteriormente suddivise in Servizi. Mancava, come manca oggi, una cabina di regia, una struttura di riferimento e di coordinamento degli interventi.

Il passaggio successivo venne attuato con una legge regionale che interessa tutte le minoranze linguistiche storiche del Friuli Venezia Giulia: si tratta della **L.r. 15/1996**, che titola “Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie” e che si pone quindi **cronologicamente prima delle normative statali**, la L. 482/1999 e la L. 38/2001. Per la prima volta nella vita amministrativa della Regione A. FVG viene istituito, con legge regionale, un livello amministrativo specifico per la trattazione delle competenze in merito alle comunità linguistiche regionali e cioè il suddetto Servizio. Si inizia in questa fase, anche con la già costituita Commissione consultiva prevista dalla L.r. 46/1991, e con il concomitante neo-costituito, con la stessa L.r. 15/1996, Osservatorio scientifico della lingua e della cultura friulane (O.L.F.), sempre, come sottolineato prima delle leggi quadro statali, ad evidenziare e rendere visibile la realtà di un “multilinguismo regionale” e non di semplice “bilinguismo”, quindi non trattando più le singole minoranze separatamente, come si era fatto fino a quel momento.

Sarà con la **terza fase** che si aprirà in tutta Europa una nuova stagione legislativa a favore delle identità linguistiche, una stagione che inizia con due documenti fondamentali del Consiglio d'Europa: la **convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali**, adottata nel 1994, e la **carta europea delle lingue minoritarie**, entrata in vigore nel 1998. Si tratta di una tappa storica a 50 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale che porterà in tutta Europa alla introduzione di leggi statali e regionali. Per la Repubblica italiana si attuerà appunto con la **L. 482/1999**, norma quadro di tutela delle minoranze linguistiche storiche in Italia, e della successiva **L. 38/2001**, per la tutela della comunità linguistica slovena. Anche la Regione A.FVG procederà a modifiche legislative che, per quanto riguarda la comunità slovena, partendo dalla citata L.r. 46/1991 si arriverà all'attuale **L.r. 26/2007**.

Queste considerazioni non vanno intese come una semplice carrellata storica da ripercorrere a memoria, infatti, come vedremo in proseguo, alcuni principi generali per quanto riguarda la tutela della comunità linguistica slovena non hanno ancora trovato completa attuazione, come anche per quanto riguarda la L. 38/2001, come già evidenziato nella “1a Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena” [da ora 1a Conferenza regionale].

Metodologia

Per poter sviluppare l'analisi della legge regionale in oggetto si è provveduto innanzitutto ad analizzare compiutamente l'articolato di legge e le modifiche intercorse.

Di seguito, esaminando il sito web della Regione A. FVG, è stata eseguita una individuazione delle numerose strutture regionali preposte, in toto o in parte, all'attuazione della legge in oggetto. Si è proceduto quindi ad intervistare, come testimoni privilegiati, numerosi dirigenti e funzionari regionali assegnati alle diverse Direzioni e Servizi, che si ringraziano per la disponibilità dimostrata, sia per aver messo a disposizione la decretazione prodotta negli anni, sia soprattutto per aver permesso un confronto sullo stato di quanto finora attuato e non attuato.

Infine è stato effettuato un confronto con esponenti della comunità slovena, sia in quanto componenti di organi paritetici e consultivi, sia in quanto rappresentanti dei cittadini di lingua slovena che sono i destinatari della legislazione di tutela.

Con questa comunicazione non si esamina invece quanto sarà oggetto delle altre relazioni previste, sia riguardo al resiano e alle varianti linguistiche dello sloveno presenti nel territorio udinese, sia, se non in termini generali, relativamente al neocostituito Ufficio centrale per la lingua slovena e non si interviene specificatamente sul Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena [da ora Comitato paritetico] e sulla Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena in quanto possono rientrare nella problematica relativa alla rappresentanza e rappresentatività stessa della minoranza.

Per il tempo concesso alla comunicazione, si è deciso di proporre una visione d'insieme dell'attuazione della normativa, si sono illustrati i quadri generali e si è intervenuto solo su alcuni capitoli di spesa.

Efficacia ed efficienza

Poiché la tematica di questa relazione riguarda l'attuazione della L.r. 26/2007 a dieci anni dalla sua approvazione, dobbiamo innanzitutto parlare di **efficacia** della normativa e del controllo strategico di ricaduta della legge e di **efficienza**, di controllo di gestione e delle modalità di attuazione, cioè di strutture e di procedure.

Infatti è con efficacia ed efficienza che devono confrontarsi sia coloro cui competono la stesura delle leggi e le loro modifiche, che coloro ai quali compete l'attuazione delle leggi stesse, quindi organi consiliari, amministratori, dirigenti e funzionari, ma anche coloro ai quali la legislazione è rivolta, e cioè i cittadini, nello specifico la comunità slovena del Friuli Venezia Giulia.

Considerando che per una pubblica amministrazione, e quindi anche per la Regione A. FVG, il profitto è rappresentato dall'utile sociale raggiunto.

Risultati strategici

Non risulta possibile eseguire un controllo strategico di efficacia essenzialmente per alcuni motivi fondamentali: innanzitutto manca la possibilità di effettuare una precisa analisi mancando **indicatori** specifici, monitorati costantemente negli anni, per poter valutare quali ricadute abbiano avuto sulla comunità slovena i fondi stanziati dallo Stato: abbiamo a disposizione solamente dati quantitativi e procedurali, talvolta riferentesi solamente all'esercizio in corso o al triennio finanziario.

La **Conferenza odierna** può rappresentare un momento di controllo strategico, ma può rivelarsi anche solamente un atto episodico quinquennale, poiché, vista la tempistica, vengono rinviate alla legislatura successiva le eventuali ricadute normative e amministrative.

Finora, per quanto riguarda la Regione A. FVG, le **indagini** che si possono rapportare ad un controllo di efficacia sono solamente due:

a) la ricerca denominata "Indagine sul grado di soddisfazione delle comunità linguistiche del FVG rispetto alle normative di tutela" commissionata nel 2006 dall'allora Servizio statistica della Direzione generale della Regione A. FVG allo SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut e alla SFF – Societât Filologiche

Furlane, conclusasi nel febbraio 2008 e pubblicata dalla Regione A. FVG. L'indagine, effettuata su 3.000 unità campionarie, si proponeva di analizzare lo stato di conoscenza e la percezione dei cittadini in merito alle minoranze linguistiche autoctone e, inoltre, della legislazione statale e regionale di tutela. Ma questa indagine era anche dichiaratamente propedeutica alla costruzione di specifici "indicatori statistici" (che non risultano a tutt'oggi costruiti) il cui monitoraggio costante avrebbe potuto dare delle indicazioni su quale fosse la ricaduta della legislazione (sia statale che regionale) sul territorio, sui cittadini e soprattutto sulle comunità linguistiche regionali e, nello specifico, sulla comunità slovena. Una indagine quindi i cui dati non sono confrontabili con anni successivi non essendo mai stata ripetuta;

b) la ricerca commissionata nel 2010 dal Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena in Italia allo SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut e conclusasi nel 2011. L'indagine conoscitiva era finalizzata alla verifica delle tutele a favore della minoranza slovena previste dall'articolo 8 della legge 38/2001 (uso della lingua slovena nella P.A.) ed erano state monitorate sia la Regione A. FVG, che le Amministrazioni statali, le Autorità giudiziarie, le Province e i Comuni. Da questa ricerca era anche emerso che i livelli delle strutture e del personale assegnati dalla Regione A. FVG non risultavano adeguati alla gestione della L. 38/2001 e della L.r. 26/2007.

Queste indagini, conclusasi rispettivamente nel 2008 e nel 2011, sono state entrambe presentate nella 1a Conferenza regionale.

Ulteriori dati potrebbero essere acquisiti con l'**Annuario statistico** della Regione A. FVG, nel quale solo dal 2006 compare una "sezione" relativa alle minoranze linguistiche con alcuni dati, soprattutto relativi all'insediamento delle comunità rispettivamente slovena, friulana e tedesca sul territorio, ma la sezione non è stata successivamente ampliata proprio per la mancanza di indicatori monitorabili negli anni.

Nel **Rapporto statistico annuale** della Regione A. FVG non si trova traccia delle comunità linguistiche, neanche con una semplice citazione della loro presenza, come se questa non fosse una Regione a Statuto speciale anche per la presenza di minoranza linguistiche, soprattutto ora, ad oltre 50 anni dalla sua costituzione, quando le motivazioni geopolitiche sono sostanzialmente superate e considerando altresì che 2 delle 3 comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia, quella slovena e quella friulana, tutelate già dalla L. 482/1999, sono specifiche ed esclusive della Regione A. FVG (mentre quella tedesca è presente anche in altre Regioni dell'arco alpino).

Se la mancanza di indicatori statistici e la carenza di dati, che non siano esclusivamente finanziari, rappresenta il primo elemento che non permette un controllo di efficacia, un controllo strategico sugli effetti della normativa, l'altro elemento che difetta è la mancanza di una **cabina di regia**, di una struttura apicale in grado non solo di coordinare gli interventi, ma anche di dettare le linee di attuazione della tutela e di operare, appunto, un controllo strategico.

Stato di attuazione

Nel ripercorrerne l'iter della legge regionale in oggetto e le modifiche intercorse ed esaminando l'articolato, si è provveduto innanzitutto a rilevare, anche se solo con brevi annotazioni, quanto non sia stato attuato o attuato parzialmente.

Non possiamo non sottolineare innanzitutto che l'**articolo 12** della L.r. 26/2007 (**Nomi, cognomi e denominazioni slovene**) che assicura "ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno", non sia ancora completamente attuato. È evidente ora perché all'inizio di questa relazione ci si sia soffermati, citandoli, sugli indirizzi europei, sulla Costituzione e sulle due leggi quadro italiane (la L. 482/1999 e la L. 38/2001) inerenti alle comunità linguistiche, anche se diversamente denominate (minoranze

linguistiche, minoranze storiche, comunità parlanti...). Va sottolineato ulteriormente che quando queste norme e indirizzi europei non vengono attuati, per quanto riguarda il cognome e il nome di un cittadino, si parla di un processo di cancellazione identitaria iniziato nelle nostre terre con il Regno d'Italia durante il ventennio mussoliniano per tutte le comunità linguistiche presenti (quindi sloveni, croati, tedeschi, friulani e tutti gli altri residenti con nomi e cognomi "non" italiani) e che si è sviluppato innanzitutto con la proibizione dell'uso della lingua e poi con decreti ad hoc di cambiamento, appunto di nomi e cognomi, o, più semplicemente, ma in modo altrettanto distruttivo della propria identità, modificandone la grafia. Si è trattato di un processo storico che ha percorso, come si può verificare, tutto il Novecento e si protrae a tutt'oggi e se Sergio Salvi scriveva di "lingue tagliate", ora con più efficacia, anche in recenti pubblicazioni, quanto accaduto viene descritto come "onomasticidio di Stato", o denominato "genocidio identitario". Va sottolineato che non si parla solo di diritti individuali ma anche di diritti collettivi di una comunità. Quindi se il problema delle **carte di identità** bilingui, anche elettroniche, e con accenti diacritici/strešice, è stato risolto nell'ultimo decennio, risultano ancora difficoltà burocratiche per la **patente di guida** e permane la mancata scritturazione del proprio cognome con gli accenti diacritici/strešice per quanto riguarda il **passaporto**, ma va rilevata anche una mancanza di accenti diacritici, per esempio, nei nominativi del personale pubblicati sul sito web della Regione A. FVG. Quindi a tutt'oggi quello che è uno dei diritti fondamentali sanciti dall'ONU e in tutti gli atti di indirizzo europeo e nelle leggi quadro italiane non è stato attuato. Su questa grave carenza si è attivato il Comitato Paritetico nell'ambito del **tavolo istituzionale con il Governo italiano**, ma risulta che ancora permangono problemi di programmi informatici non comunicanti, a fronte di una legge quadro del 1999 (L. 482/199, art. 11) e di una legge di intervento globale di tutela della minoranza slovena del 2001 (L. 38/2001, art. 7) e tenendo conto che l'Italia è uno degli Stati dell'Unione Europea, mentre in altri Stati questo stesso problema è stato risolto.

Per quanto riguarda l'**articolo 4** che titola e prevede la "collaborazione tra le identità linguistiche regionali", va rilevato che in questo campo l'attività della Regione A. FVG non risulta visibile, risultano invece attività direttamente svolte da associazioni ed enti delle rispettive comunità sia sul territorio regionale sia nella presentazione di progetti INTERREG Italia - Slovenia, come per esempio nei progetti JEZIKLINGUA o EDUKA che hanno visto la partecipazione di partner istituzionali per il Friuli Venezia Giulia e per la Slovenia, quindi travalicando anche i confini statali.

Anche se questa comunicazione non può essere esaustiva di tutta la problematica, va sottolineato che già in occasione della 1a Conferenza regionale era stata sollevata, sia nelle relazioni che nel dibattito assembleare, la necessità di modificare la tempistica dell'**articolo 10** della legge regionale che prevede di poter convocare la Conferenza regionale, quinquennale, al termine della legislatura. Questa modalità, con una conferenza convocata a fine mandato, risulta poco programmatica e poco funzionale.

In merito all'**articolo 11, c. 2** si evidenzia che la norma prevede che l'Amministrazione regionale assicuri la presenza di personale con conoscenza di lingua slovena. Attualmente, a dieci anni dall'approvazione della legge, non risulta che siano stati indetti concorsi a tempo indeterminato per personale con conoscenza di lingua slovena che non solo attuerebbero lo specifico articolo e comma, ma assicurerebbero lo svolgimento amministrativo della legge. Questo tema verrà esaminato nella parte relativa alle risorse umane.

Infine va sottolineato che l'**articolo 21** ha istituito nel bilancio regionale il "Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena" e che già in fase di 1a Conferenza regionale era stato sottolineato lo stanziamento limitato, all'epoca, a soli due bandi. A tutt'oggi, a cinque anni di distanza e al momento della stesura della comunicazione, non risultano altri interventi finanziari da parte dell'Amministrazione regionale dimostrando, oltre a una limitata attuazione della norma, un evidente carattere occasionale e non programmatico.

Organigramma e strutture

Da una prima analisi effettuata emerge che l'efficienza risulta essere condizionante e problematica nell'attuazione della legge regionale: una situazione che non può non avere una ricaduta anche per quanto concerne l'efficacia.

Fin da subito si è reso necessario intervistare i dirigenti e i funzionari di più direzioni e di più servizi a fronte di una sola legge regionale. Si è quindi concentrata l'analisi prioritariamente sull'**assetto istituzionale** e sullo strano percorso ad ostacoli della struttura principale alla quale è stata assegnata la parte più rilevante dei finanziamenti statali per la legislazione di tutela per la minoranza slovena, ma alla quale compete anche la gestione finanziaria di tutte le comunità linguistiche autoctone del Friuli Venezia Giulia: slovena, friulana e tedesca.

Nel 1996, durante la **7a legislatura regionale** (1993/1998), viene istituito, come si è già ricordato, ai sensi della L.r. 15/1996, il "**Servizio per le lingue regionali e minoritarie**" incardinato nella "Direzione dell'Istruzione e della cultura". Nella declaratoria delle competenze si legge che "provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie". Si inizia quindi in quella fase un accorpamento di una parte delle pratiche fino a quel momento suddivise tra diverse Direzioni e Servizi Autonomi.

Alla fine dell'**8a legislatura regionale**, agli inizi del 2003, il suddetto Servizio, che nel frattempo ha acquisito personale ed ha ampliato notevolmente obiettivi e programmi, sia per quanto riguarda le competenze in capo alla comunità slovena che per quelle relative alle comunità friulana e a quella tedesca, diventa, a seguito della D.G.R. 3.2.2003, n. 266, "**Servizio Autonomo Identità Linguistiche**", denominato anche con l'acronimo S.A.I.L., che sul piano gerarchico e strutturale corrispondente per autonomia amministrativa a una Direzione, quindi con un diretto rapporto con l'Assessore competente, come per esempio funzionava già da tempo il Servizio delle attività ricreative e sportive. Il SAIL acquisisce competenze di ordine generale di coordinamento delle funzioni amministrative nel settore delle identità linguistiche e di supporto e di consulenza amministrativa nella stessa materia agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.

Il S.A.I.L. permane nell'organigramma solamente nel primo semestre del 2003 perché con la **9a legislatura regionale** (2003/2008), e la ristrutturazione dell'organigramma regionale, i Servizi Autonomi vengono soppressi e le competenze in materia di comunità linguistiche rientrano nella Direzione centrale che per un brevissimo periodo viene denominata "Direzione centrale per le Identità linguistiche e i Migranti, l'Istruzione, la Cultura, lo Sport e le Politiche della Pace e della Solidarietà", per poi, già nell'anno 2004, essere denominata "Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace" quindi facendo scomparire le identità linguistiche, che non compariranno più nella denominazione della Direzione in tutte le successive legislature. Anche la denominazione del Servizio con competenze sulle comunità linguistiche cambia definitivamente denominazione: dal 2004 ad oggi non esisterà più una struttura, come quella prevista dalla L.r. 15/1996, che si occupi esclusivamente di tale competenza, ma sarà sempre accorpata ad altre materie e settori.

Infatti nel proseguo della 9a legislatura regionale il Servizio viene denominato "**Servizio per le identità linguistiche e i corregionali all'estero**" e la sede viene spostata a Udine, mentre a Trieste viene istituita una struttura stabile, gerarchicamente inferiore al Servizio, per gli interventi rivolti alla minoranza linguistica slovena.

Nella **10a legislatura regionale** il Servizio cambia nuovamente la denominazione, come anche la Direzione (che diventa Direzione centrale istruzione, formazione e cultura), e diventa "**Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero**" e rimane istituita la struttura stabile inferiore al Servizio per gli interventi rivolti alla minoranza di lingua slovena.

Sempre nella 10a legislatura regionale, la denominazione viene ulteriormente modificata e,

per la prima volta dal 1996, il Servizio al quale compete la promozione della tutela delle identità linguistiche presenti in regione, quindi quella slovena, friulana e tedesca, non ha nella prima parte della denominazione il riferimento alle comunità autoctone e diventa “**Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie**”, come già era stato evidenziato nel corso della 1a Conferenza regionale. La sede del Servizio rimane a Udine e viene abolita la struttura stabile, inferiore al Servizio, per gli interventi rivolti alla minoranza linguistica slovena.

Nella **11a legislatura**, quella attuale, la Direzione centrale nella quale sono incardinate le competenze relative alla tutela delle identità linguistiche viene denominata “Direzione centrale cultura sport e solidarietà”, quindi sempre senza alcun riferimento alle comunità linguistiche, e viene ulteriormente modificata la denominazione del Servizio, che in un primo tempo mantiene la denominazione precedente, “Servizio corregionali all’estero e lingue minoritarie” con sede a Udine, ma sempre privilegiando nella denominazione i corregionali all’estero, per poi diventare, dal 2015, “**Servizio volontariato e lingue minoritarie**” con sede a Trieste.

È evidente l’arretramento, sia in termini di denominazione che gerarchica, della struttura principale che si occupa di tutela delle identità linguistiche nell’ambito dell’Amministrazione regionale nel corso delle ultime 3 legislature rispetto alla istituzione del Servizio nel 1996: va innanzitutto ribadito che il Servizio era stato istituito con legge regionale cinque anni “prima” della promulgazione della legge statale di tutela delle minoranze linguistiche storiche, la L. 482/1999, e quindi anche prima della promulgazione della L. 38/2001 per la tutela della minoranza linguistica slovena. Rimangono quindi non facilmente comprensibili i motivi di questa riduzione e marginalizzazione nell’ambito dell’organigramma regionale della struttura principalmente preposta alla tutela di tutte le comunità linguistiche, come rimangono non facilmente decifrabili i motivi della coabitazione in Servizi che portano in primo piano competenze che esulano sia dalla L. 482/1999 che dalla L. 38/2001, prima i corregionali all’estero e ora il volontariato.

Per comprendere meglio la configurazione delle strutture regionali vediamo sinteticamente quali siano attualmente le strutture previste nell’**organigramma regionale**.

Tab.1	R.A.FVG - strutture	
	(suddivise gerarchicamente)	n. tot
a	Direzioni centrali (con direttore ed ev. vicedirettori centrali)	9
b	Aree (direttore d’area)	15
c	Servizi (direttore di servizio)	72
d	P.O. posizioni organizzative	<i>non rilevato</i>
e	Strutture inferiori al servizio (coordinatore)	<i>non rilevato</i>

Ma se riteniamo di ipotizzare che funzionalmente sia necessaria una **cabina di regia apicale**, che superi la frammentazione di competenze in diverse strutture di Direzioni e Servizi e ne coordini gli interventi e abbia una visione strategica, possiamo valutare ed evidenziare anche quella che è l’attuale configurazione della Presidenza della Regione A.FVG, cioè la struttura primaria della Amministrazione regionale alla quale fanno capo innanzitutto la Direzione generale, il Segretariato generale, l’Avvocatura della Regione e la Protezione civile.

Tab.2	PRESIDENZA DELLA REGIONE		
1	<i>Ufficio di Gabinetto</i>		
		aree	servizi
2	DIREZIONE GENERALE	2	5
3	SEGRETARIATO GENERALE		3
4	AVVOCATURA d. REGIONE (avvocato e dirigenti di staff)		4
5	PROTEZIONE CIVILE		3
6	Ufficio stampa		1
7	Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche		1
8	Servizio coordinamento politiche per la montagna		1
	<i>totali Presidenza</i>	2	18
	<i>totali Direzioni centrali</i>	15	72
	<i>totali R.A.FVG</i>	17	90

Nell'attuale organigramma della Presidenza sono presenti anche tre strutture che, pur avendo la qualifica di Servizio, o Ufficio (Ufficio stampa, Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche e Servizio coordinamento politiche per la montagna), corrispondono a strutture con autonomia amministrativa, come a suo tempo il S.A.I.L. (Servizio Autonomo Identità Linguistiche).

Come si evince dalla sommatoria dei dati delle tab.1 e tab. 2 (rilevati conteggiando sia le strutture della Presidenza della Regione A. FVG che quelle delle 9 Direzioni centrali) nella costruzione dell'organigramma sono state istituite **90 strutture regionali a livello di servizio**, ma nessuno di questi servizi risulta essere una struttura che abbia come competenza esclusiva le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia: nell'unica struttura, che porta in seconda titolazione le "lingue minoritarie", tale competenza viene condivisa con una competenza e con obiettivi nel campo del "volontariato", che risulta essere il settore principale nella denominazione del servizio, come anche nella stessa mail: volontariato@regione.fvg.it.

Inoltre va evidenziato che al comparto per le lingue minoritarie del suddetto Servizio, sono attribuite competenze sia per quanto riguarda la comunità slovena, che quella friulana, che quella tedesca e, inoltre, per i dialetti veneti: possiamo quindi asserire che per la tutela della comunità slovena, prevista dalla L. 38/2001, nelle strutture regionali è riservata **una parte della metà di uno dei novanta servizi presenti nell'organigramma**.

Non è prevista, di conseguenza, nessuna struttura gerarchica superiore, di direzione o di area, e nessun livello dirigenziale per le lingue minoritarie. Infatti anche per quanto riguarda la figura del "direttore di Servizio" va evidenziato che diventa prioritaria l'altra competenza, cioè i corregionali all'estero prima e il volontariato oggi, mentre il livello gerarchicamente più alto immediatamente riferibile alle comunità linguistiche nella scala gerarchica è, attualmente, non dirigenziale, ma di P.O. (Posizione Organizzativa). Nello specifico alle comunità linguistiche sono assegnate 2 Posizioni Organizzative: alla prima P.O. compete il coordinamento delle attività delle lingue minoritarie (che però non riguarda solo le lingue minoritarie, sloveno friulano e tedesco, ai sensi della L. 482/1999 e della L. 38/2001 e il coordinamento della segreteria tecnica della Commissione consultiva della minoranza slovena, ai sensi dell'art. 8 della L.r. 26/2007, ma anche la gestione degli interventi per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta), mentre alla seconda P.O. spetta "la gestione e il coordinamento delle attività inerenti l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione", cioè la gestione dell'Ufficio centrale per la lingua slovena neo-istituito con l'art. 4, c. 41, lett. c), della L.r. 34/2015, anche se la sua operatività è attualmente in itinere e sarà oggetto di una successiva

comunicazione durante questa conferenza regionale.

Va sottolineato anche che se il Servizio cardine al quale è assegnata l'operatività della gestione ed erogazione dei contributi rimane quello del Servizio volontariato e lingue minoritarie, ci sono altre Direzioni e Servizi che si occupano di procedure o finanziamenti che coinvolgono la comunità slovena, o sue istituzioni ed enti e che non riguardano esclusivamente la gestione delle leggi 482/1999 e 38/2001, ma anche specifiche norme regionali settoriali, come per esempio nel caso dell'istruzione e orientamento scolastico. Si tratta principalmente di: Presidenza della Regione (Direzione generale (Servizio funzione pubblica, Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, Servizio sistemi informatici ed e-government) – Segretariato generale (segreteria del Comitato paritetico) - Ufficio stampa - Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (Servizio gestione patrimonio immobiliare) - Direzione cultura, sport e solidarietà (Servizio attività culturali, Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici) – Direzione Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università (Servizio istruzione e politiche giovanili, Servizio alta formazione e ricerca).

Risorse umane

Abbiamo analizzato precedentemente la configurazione dell'organigramma della Regione A. FVG, ma se parliamo di Direzioni e Servizi regionali preposti all'attuazione della legge regionale in oggetto dobbiamo valutare anche il **personale assegnato alle strutture**.

Premesso che mancando una pianta organica non è possibile avere una evidenza precisa di quale livello quantitativo e qualitativo di risorse umane sia formalmente da assegnare, va però ricordato che uno specifico articolo, che abbiamo già segnalato, della legge regionale in oggetto, l'**articolo 11, c. 2**, precisa che "...l'Amministrazione regionale assicura la presenza con personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti...".

L'analisi della tipologia del personale assegnato al Servizio, come già sottolineato in sede di 1a Conferenza regionale, ci pone di fronte ad una situazione di personale "episodico", o "esterno" a tempo determinato, o, ormai, "ad esaurimento", in quanto in tutti questi anni, dal 1996, data di istituzione, ex lege, del "Servizio per le lingue regionali e minoritarie", non si è provveduto ad indire nessun bando per personale di ruolo con conoscenza della lingua slovena da assegnare al servizio stesso. Mentre è evidente come fosse fin dall'inizio ineludibile la presenza di funzionari che fossero in grado di gestire le molte centinaia di pratiche pervenute all'Amministrazione regionale anche in lingua slovena (come anche in lingua friulana, ma in questo caso fin dall'istituzione del Servizio fu assegnato del personale di ruolo, già presente all'interno dell'Amministrazione regionale), mentre anche per quanto riguarda la lingua tedesca non è previsto personale con conoscenza specifica (neanche per le traduzioni, eseguite esternamente).

Quindi in tutti questi lunghi anni che ci separano dall'entrata in vigore della L. 38/2001 e della L.R. 26/2007 il personale regionale assegnato alle competenze regionali nel settore non risulta adeguato.

Un primo innesto nel neo-costituito Servizio per le lingue regionali e minoritarie", nella 7a legislatura regionale, fu fatto con 2 unità di personale trasferito degli EE.LL. triestini (Comune di Dolina - S. Dorligo della Valle) nel quale è previsto, dal secondo dopoguerra, sulla base di trattati internazionali, la presenza di personale di ruolo con conoscenza della lingua slovena, ma ora questi due funzionari sono già, o saranno a breve, in quiescenza. A tutt'oggi, non ci sono state ulteriori acquisizioni nel servizio in oggetto di personale con conoscenza della lingua slovena che avesse superato concorsi indetti in tale lingua: ci si è limitati a spostare personale già dipendente regionale con conoscenza

personale e familiare di lingua slovena, o ad individuare persone che avesse effettuato concorsi regionali per personale a tempo indeterminato, nel caso che fosse previsto nel bando del concorso anche un colloquio in una delle lingue “straniere” e fra queste lo “sloveno”: essendo la lingua slovena considerata nei bandi di concorso ancora “lingua straniera”.

Nell’organico della Regione A. FVG, fin dalla prima legislatura, risulterebbe che l’unico profilo previsto di personale con conoscenza di lingua slovena, sia stato quello di **giornalista assegnato all’Ufficio stampa**. Va sottolineato che tale figura professionale era prevista nell’organico della Regione A. FVG, quindi era ricoperta da personale di ruolo, come era operativo un giornalista con conoscenza della lingua slovena presso il Consiglio regionale. Va anche sottolineato che nella declaratoria delle competenze dell’Ufficio stampa era previsto fin dall’inizio che “...cura i servizi di traduzione anche avendo riguardo alle esigenze informative dei cittadini di lingua slovena...”. Dalla 9a legislatura, quindi da dopo l’entrata in vigore della L. 38/2001, e a tutt’oggi, questa funzione non compare più nelle competenze. L’Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale ha attualmente in organico giornalisti a tempo indeterminato con conoscenza sia della lingua italiana che giornalisti con conoscenza della lingua friulana, ma l’unico posto assegnato all’Ufficio stampa con selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro giornalistico con conoscenza della lingua slovena si prefigura a tempo determinato, per la durata di due anni, e risulta attualmente in scadenza.

Se esaminiamo quanto successo nell’ultimo triennio per quanto riguarda l’acquisizione di personale con conoscenza di lingua slovena, effettuato dal Servizio funzione pubblica che fa capo alla Direzione Generale, esso si perfeziona con due procedure specifiche: quella relativa al suddetto giornalista, a tempo determinato, e quella, del 2017, con un bando emesso per acquisire personale, ugualmente a tempo determinato, nell’ordine di 3 unità, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua “straniera” da assegnare per le funzioni dell’Ufficio centrale per la lingua slovena, che è tutt’ora, in fase di acquisizione.

10

Va subito sottolineato che risulta evidente per una P.A. la necessità di investire sul personale a tempo indeterminato e di stabilizzarlo, per poter effettuare una formazione professionale in un settore che non è episodico o saltuario, ma, appunto, fa parte degli elementi fondanti della specialità della Regione A. FVG. Inoltre insistere con contratti a termine, pur nelle attuali restrizioni in termini di risorse umane nel settore pubblico, porta a creare un nuovo precariato e ad un investimento e ad una formazione professionale, comunque non breve, che rappresenterà poi, a fine contratto, una perdita immediata non solo in termini di risorse ma anche di formazione effettuata. Vediamo come invece attualmente si possa comunque investire in modo diverso se il **Servizio funzione pubblica**, della Direzione Generale, ha bandito nel 2017 un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti da assegnare all’Ufficio tavolare con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, poiché la lingua slovena era prevista fra le lingue “straniere” che il candidato poteva scegliere per sostenere il colloquio, un candidato con tali requisiti è stato assunto.

Concludendo si può ribadire che attualmente non sono previsti bandi per concorsi a personale di ruolo con conoscenza della lingua slovena come previsto dall’articolo 11, c. 2 della L.r. 26/2007, pur in chiara carenza di personale, da assegnare al “Servizio volontariato e lingue minoritarie”.

Gestione dei finanziamenti

Sempre per quanto concerne l’efficienza nell’attuazione della legge regionale, uno dei nodi cruciali è rappresentato dalla gestione dei finanziamenti statali assegnati alla Regione A. FVG attinenti alla L. 38/2001 e dai criteri e dalle procedure con i quali si provvede a predisporre regolamenti e riparti prima e successivamente l’insieme dei decreti, dalla assegnazione all’erogazione.

Va premesso come sia lo Stato italiano a prevedere, dal 1991 (con la L. 19/1991 prima e con la L.

38/2001 attualmente) appositi finanziamenti per la comunità slovena del Friuli Venezia Giulia al fine di assolvere, come sappiamo e come spesso viene citato, ad un compito espressamente previsto dall'art. 6 della Costituzione italiana e dell'art. 3 dello Statuto di Autonomia della Regione FVG. Tali finanziamenti sono trasferiti alla Regione A. FVG, in particolare per l'attuazione delle disposizioni normative in merito agli articoli **3, 8, 16 e 21 della L.r. 26/2007**, e compete alla Amministrazione regionale individuare, predisporre e mettere a disposizione le strutture e le risorse umane ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità, della lingua e della cultura della minoranza slovena.

Questo esercizio della funzione amministrativa nella **filiera Stato, Regione A. FVG e associazioni ed enti sloveni** destinatari della tutela, difficilmente, come abbiamo già evidenziato, potrà avere risultati positivi se risulta carente dal punto di vista della struttura organizzativa principale prevista nell'organigramma regionale e risulta altresì carente per le risorse umane assegnate, quindi proprio una mancanza del principio di adeguatezza.

Ma altre difficoltà si sommano alle precedenti se prendiamo in considerazione l'attuazione della legge regionale in oggetto: se la legislazione, soprattutto le norme finanziarie, viene sottoposta a continui cambiamenti nello stesso esercizio finanziario, se vengono cambiate le poste preventivamente assegnate agli stessi enti beneficiari o se la quantificazione definitiva viene posposta nel corso di un solo esercizio, spezzettando gli interventi, la sua attuazione pone pesanti problemi di efficienza. Parliamo della legge finanziaria cardine, la legge di stabilità, che prevede le poste messe a capitolo per l'anno successivo, ma se a questa segue la legge di assestamento, a metà dell'esercizio finanziario in corso, che può modificare, e modifica, non solo le poste a bilancio ma anche la normativa, e viene successivamente predisposta una legge di assestamento bis, a ridosso della fine dell'esercizio, con i **tempi burocratici di attuazione che si allungano a dismisura**, con nuovi regolamenti, nuove procedure e nuova decretazione, ci sono ricadute negative sui destinatari dei contributi statali. Il risultato non ricade quindi solo sull'appesantimento burocratico, su coloro che sono preposti ad attuare la norma, ma anche sugli stessi enti ed associazioni della comunità slovena che si ritrovano a non avere certezza sull'assegnazione e quantificazione dei contributi annuali e sulla tempistica di assegnazione ed erogazione. Quindi mancanza di certezza dei tempi e della quantificazione degli importi stanziati e dei tempi di erogazione dei contributi: come del resto era già stato evidenziato nella 1a Conferenza regionale per quanto riguardava in particolare il finanziamento agli Enti Locali di cui all'articolo 8 della L. 38/2001.

Un esempio di questo metodo è rappresentato dalla formulazione **dell'art. 7 della L.r. 25/2016** (legge di stabilità) che ha trovato la sua attuazione con la **DGR 1113 dd. 16.6.2017**, per l'esercizio in corso e con la quale si è proceduto alla ripartizione dei contributi a enti e associazioni ai sensi dell'articolo 16 della L. 38/2001 e dell'articolo 18 della L.r. 26/2007. La DGR 1113 citata prevede che per 15 enti, che rappresentano indicativamente il 60% dello stanziamento totale della DGR, si eroghi in un primo tempo lo stanziamento dell'80% del contributo di ognuno di tali enti sulla base dell'anno precedente e si rinvii il restante 20% all'esame di una commissione, da costituirsi ad hoc, che, all'interno delle 3 categorie di enti, di cui all'art. 16 della L.r. 26/2007 (rispettivamente c.4, c.5 e c.6) predisponga una graduatoria e decida la quantificazione finale di contributo. Ci si chiede perché sia stato individuato questo doppio passaggio per le singole pratiche di enti e istituzioni fondamentali per la sopravvivenza della comunità slovena, un doppio passaggio che raddoppia la decretazione, appesantendo il carico del lavoro degli uffici, a parità di risorse umane impiegate, allunga il tempo di evasione delle pratiche e della erogazione dei contributi e, inoltre, mette in difficoltà 15 enti fondamentali della comunità slovena nella realizzazione dei loro programmi. Il risultato accertato, al momento della stesura della comunicazione, è il seguente: DGR 1113 del giugno 2017, prima erogazione dell'80% del contributo effettuata indicativamente ad inizio di agosto. Ora sembra che questa procedura con la commissione

ancora da istituire potrebbe essere rinviata all'esercizio 2018 e quindi per il restante 20% di contributo si rimanga comunque in attesa dell'espletamento delle procedure.

Queste considerazioni ci portano a sottolineare che le difficoltà e gli intoppi procedurali non sono immediatamente imputabili, come abitualmente e generalmente si usa fare, alla **burocrazia**: non è la burocrazia, in generale i dipendenti della P.A. e quindi anche della Regione A. FVG, a decidere i provvedimenti finanziari e neanche gli indirizzi procedurali con i quali erogare i contributi previsti dalla legislazione a enti e associazioni, le decisioni vengono prese, appunto, **in fase legislativa**.

E va anche precisato che le leggi regionali sono redatte prevalentemente in maniera molto complessa, come è prassi nella legislazione italiana e anche regionale, per cui si predispongono normative che si richiamano a normative precedenti o a parti anche minime di normative precedenti (commi e lettere) non tenendo conto di quanto viene indicato dal "drafting" legislativo.

Ormai è prassi statale e regionale non predisporre leggi quadro e testi unici: come nel caso, già sottolineato in sede di 1a Conferenza regionale, dell'**art. 6 della L. 38/2001** che stabiliva che il Governo era delegato ad emanare **entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 38/2001** stessa, "un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia..." e del quale testo unico, dopo oltre 15 anni, non si hanno più notizie.

Programmi e progetti

Se finora abbiamo accennato, anche se solo parzialmente, ai problemi emersi nell'attuazione della legge regionale e abbiamo analizzato parte di quanto sia successo, esamineremo ora alcuni programmi e progetti attualmente in itinere, anche evidenziando dei settori non trattati in sede di 1a Conferenza regionale.

Molta aspettativa si era creata già durante la 1a Conferenza regionale in merito al **Tavolo governativo istituzionale per la minoranza slovena**, che ha appunto il Governo italiano come interlocutore e che si era svolto a Roma proprio nel 2012. Il tavolo ha continuato a riunirsi con una certa periodicità ed è anche in quella sede che possono essere portate le tematiche qui evidenziate.

Rispetto all'articolato storico della L.r. 26/2007 la novità, emersa dopo la 1a Conferenza regionale, è rappresentata dalla modifica legislativa intervenuta con l'art. 4, c.41, lett. c) della L.r. 34/2015 (legge di stabilità), che è divenuto l'**articolo 19.bis** della legge regionale in oggetto con l'istituzione dell'**"Ufficio centrale per la lingua slovena"** per l'uso della lingua slovena nella P.A. Anche in questo caso si sono create molte aspettative, ma nel momento della stesura della comunicazione il percorso è ancora in itinere: se ne parlerà più compiutamente nella comunicazione specifica.

Proprio relativamente al suddetto Ufficio centrale, nel programma triennale 2018-2020 (scheda programma triennale 2018-2020 sulla lingua slovena) del **Servizio sistemi informatici ed e-government**, della Direzione Generale, è prevista la formazione di una rete informatica tra i vari sportelli linguistici dislocati in tutta la regione. L'obiettivo risulta essere quello di avviare la rete e successivamente di consolidarla con il coordinamento e la supervisione da parte dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.

Per quanto riguarda l'**Albo regionale delle organizzazioni slovene**, art. 5 della L.r. 26/2007, si è operato una modifica sostanziale nel riparto dei contributi individuando i quattro organismi sloveni di carattere associativo o federativo (ZSKD, Slovenska Prosveta, ZSKP e ZSŠDI) che fungono da tramite con gli enti minori a loro associati e le relative domande di contributo presentate, in modo da snellire le procedure. Parliamo di 196 enti minori nel 2017, che sono quindi aumentati rispetto alla 1a Conferenza del 2012, quando ne risultavano 161. Il sistema è in fase di consolidamento.

A questo punto si ritiene, a seguito delle interviste effettuate, di allargare il quadro normativo

finora esaminato, sempre avendo come riferimento la tutela della comunità slovena.

Già nella 1a Conferenza regionale si era evidenziato che non sarebbe stato effettuato un esame approfondito del **settore scolastico con lingua di insegnamento slovena**, proprio per la complessità della tematica e la correlazione con la legislazione propria del settore. Si era anche auspicato un esame specifico, a livello regionale, di questo settore fondamentale, ineludibile, per la minoranza slovena di cui è prevista la tutela sia dalla L. 482/1999 (art. 4 e 5 per le scuole e art. 6 per l'insegnamento universitario) che dalla L. 38/2001 (art. 11, con riferimento alla L. 923/1993, e art. 13 che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale all'interno dell'Ufficio scolastico regionale e l'istituzione di una Commissione scolastica regionale). Le competenze regionali del settore sono assegnate alla già citata Direzione Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e specificatamente al Servizio istruzione e politiche giovanili e al Servizio alta formazione e ricerca. Per quanto riguarda l'istruzione, ai sensi della **L.r. 10/1980** e della **L.r. 11/1977**, vengono concessi finanziamenti, con una quota parte per le scuole con lingua di insegnamento slovena, sia per garantire pari diritti e opportunità di istruzione ed accesso nella propria madre lingua, sia agli organi collegiali e alle assemblee e comitati di genitori. Inoltre, nel "piano di interventi per lo sviluppo dell'**offerta formativa delle istituzioni scolastiche e paritarie**", sono già stati emanati, e altri sono in fase di istruttoria, specifici decreti per bandi di finanziamento nei quali figurano, sempre per la quota parte, le attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche (p.es. per l'anno scolastico 2016-2017 su 78 domande totali sono state finanziate 23 per quanto riguarda la lingua slovena). Sempre sinteticamente va segnalato l'intervento della Direzione in oggetto anche in merito ai servizi di orientamento scolastico ai sensi della **L.r. 27/2017**. Va rilevato inoltre che non risulta ancora risolto il problema della **formazione universitaria dei docenti di lingua slovena**, non essendo ancora stipulata la convenzione attuativa dell'**art. 15, c.25, d.m. 249/2010**, per cui si continua a perseguire l'abilitazione presso le università slovene.

Per quanto riguarda altri programmi e interventi che non rientrano nella L. 38/2001, ma riguardano la tutela delle minoranze linguistiche, va rilevato che nell'ambito dei programmi europei di **INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020, asse VI**, sono previsti 3 programmi strategici per 7,5 milioni di euro e che in tale ambito dovrebbe essere inserito almeno uno dei programmi con il coinvolgimento delle rispettive minoranze linguistiche situate nelle zone transfrontaliere.

Note conclusive

Alla fine di questo excursus, che non poteva essere esaustivo, ma che si proponeva di individuare i punti che si ritengono fondamentali per poter dare piena attuazione alla L. 38/2001 e alla legge regionale applicativa, sintetizzeremo quanto detto riportando alcune brevi note conclusive.

Vorremmo innanzitutto parlare di **visibilità**, perché dobbiamo ricordare l'importanza della visibilità per la comunità slovena sia nell'ambito della pubblica amministrazione che sul territorio, una visibilità che va promossa dalla Regione A. FVG perché rientra nei suoi compiti istituzionali. Sappiamo che se non si è visibili non si esiste, tanto più nell'attuale società mediatica, e la visibilità si collega immediatamente ai precisi diritti sanciti dalla normativa e dai principi ripercorsi all'inizio di questa comunicazione. Quindi parliamo non solo della corretta scritturazione in lingua slovena di nomi e cognomi, ma anche di una precisa visibilità nell'organigramma regionale e nella struttura preposta alla parte predominante dell'attuazione della normativa di tutela, sia anche nello stesso sito web della Regione A. FVG perché la dizione "minoranze linguistiche", o "lingue minoritarie", non compare affatto nelle schermate iniziali del sito, e infine all'uso orale e scritto della lingua slovena nelle modulistiche interne alla Regione A. FVG, nelle pubblicazioni e nelle insegne pubbliche sul territorio. Si può considerare, sulla base di quanto analizzato, che nelle ultime tre legislature si è

assistito sostanzialmente ad una progressiva riduzione della visibilità e tutto questo succede a 17 anni dalla promulgazione della L. 482/1999 e a 15 anni dalla L. 38/2001.

Sappiamo che per realizzare compiutamente la L. 38/2001 e la L.r. 26/2007 risulta necessario adeguare le **strutture della Regione A. FVG**. Per questo si è insistito nella comunicazione, rileggendo lo strano percorso dell'unica struttura gestionale, nel proporre una ulteriore struttura che funga da **cabina di regia** con un ruolo che non sia periferico e incardinato solo in una Direzione, ma sia centrale e apicale con l'obiettivo di monitorare, di valutare l'efficacia e di coordinare non solo i finanziamenti previsti dallo Stato, ma anche, come abbiamo visto, i finanziamenti regionali e tutto quanto di nuovo possa emergere. Una struttura che abbia compiti di promozione di tutte le comunità linguistiche e che fornisca le linee di politica linguistica per realizzare i principi stessi della L. 482/1999 e, per la comunità slovena, della L. 38/2001. Una visione strategica che oggi non può essere garantita dall'attuale servizio, operante solo in parte per tutte le lingue minoritarie, con compiti, per quanto riguarda la comunità slovena, di erogatore dei contributi statali.

Un punto nodale che contrasta con la piena attuazione della L.r. 26/2007 è rappresentato, come sottolineato, dalla carenza di **risorse umane** da assegnare alle strutture, soprattutto la carenza di personale con conoscenza della lingua slovena, necessario ad esperire sia i compiti amministrativi già individuati durante numerose legislature, sia gli eventuali nuovi compiti. Si tratta comunque di investire sul personale e stabilizzarlo, non creando nuovo precariato con contratti a termine.

Infine vorremmo ricordare nuovamente la necessità della modifica dei **termini della convocazione della conferenza**: già nella 1a Conferenza era emerso con forza tale richiesta in quanto attualmente è previsto di poter convocare la Conferenza regionale quinquennale a fine legislatura. Tale scadenza, come anche già osservato, diventa poco programmatica e poco funzionale non permettendo di intervenire direttamente sulla normativa e sulla gestione della normativa stessa e lasciando, di fatto, alla successiva legislatura, alla nuova Amministrazione regionale e a nuovi amministratori gli interventi che si possano rendere necessari.

14

Nota a margine:

La stesura del presente contributo è stata conclusa in data 30/9/2017 e non tiene pertanto conto di fatti eventualmente avvenuti in seguito.